

## Foglio informativo

Il presente Fascicolo Informativo, ha l'obiettivo di portare a conoscenza i clienti del CIF srl dei diritti e gli strumenti di tutela a loro disposizione, nonché di fornire informazioni riguardanti la nostra società, le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio di mediazione creditizia, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali. Il presente fascicolo si compone di due sezioni:

- Sezione 1 – Informazioni sulle principali norme di trasparenza;
- sezione 2 – Foglio informativo relativo al servizio di mediazione;

### Sezione 1 - Informazioni sulle principali norme di trasparenza

Questa sezione contiene informazioni relative ai principali diritti e strumenti di tutela previsti a favore dei clienti ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 (Testo unico Bancario), nonché del provvedimento di Banca d'Italia intitolato "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" in vigore dal 1 ottobre 2015 (e successive modificazioni) relativamente alla trasparenza e agli obblighi di adeguata informativa alla clientela.

#### **CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

La mediazione creditizia è l'attività attraverso la quale vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori previsto dall'articolo 128 undicies del Dlgs n. 385/93 (TUB).

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o di intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra l'attività di mediazione creditizia e pertanto per tale attività nella seguente ipotesi non potrà essere richiesto un autonomo compenso.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche o da Intermediari Finanziari, i mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario e della banca erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultime (intermediari finanziari e banche).

#### **PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE**

Il Cliente ha diritto:

- Di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo Fascicolo Informativo, il quale è messo a disposizione su supporto cartaceo ed è accessibile anche sulla pagina principale del sito web [www.cifonline.it](http://www.cifonline.it). Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il Fascicolo Informativo medesimo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Nel caso di offerta fuori sede il mediatore creditizio consegna al Cliente il Fascicolo prima della conclusione del contratto di mediazione.
- Di ottenere, su richiesta, copia del contratto di mediazione idoneo alla stipula. Qualora il Mediatore creditizio effettui la raccolta della richiesta di finanziamento di ottenere anche la copia del contratto di finanziamento idoneo per la stipula con i finanziatori. La consegna di copia del contratto di finanziamento idoneo per la stipula potrebbe essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo). In alternativa, il cliente può scegliere la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, nonché di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito. La consegna della copia dei contratti non impegna in alcun modo le parti alla stipula del contratto.
- Di Ricevere dal Mediatore Creditizio (nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il successivo inoltramento all'ente erogante) prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione di finanziamento offerta dal soggetto erogante. In particolare, il cliente ha diritto a ricevere copia del "Foglio Informativo" relativo all'operazione di finanziamento offerta dai finanziatori e, se prevista, la Guida relativa al prodotto proposto. Diversamente, nel caso in cui il prodotto offerto rientri nell'ambito del cosiddetto "credito ai consumatori", gli obblighi di informativa pre-contrattuale sono assolti dal finanziatore o da CIF attraverso la consegna gratuita al cliente, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, del modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (c.d. SECCI, acronimo di Standard European Consumer Credit Information), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all'allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal cliente. Il modulo SECCI può rappresentare uno strumento utile alla valutazione delle alternative di finanziamento presenti sul mercato.
- Di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi;
- Di ottenere, a proprie spese, dietro richiesta, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. L'ottenimento della predetta documentazione può comportare l'esigenza di richiesta all'ente erogante secondo le modalità precisate nella documentazione fornita al cliente.
- Adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio dello Stato (salvo diversa pattuizione, riguardante espressamente il Foro di Catania, riportata nel contratto di mediazione).
- Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto;

#### **COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI I MEDIATORI CREDITIZI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI:**

- Prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, i mediatori creditizi forniscono le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del cliente ed alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal cliente tutte le informazioni ritenute utili. Si rammenta in ogni caso che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, della banca o intermediario finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG o ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo. Gli intermediari del credito non possono ricevere alcuna somma dal cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione e/o un compenso per i servizi prestati a carico del cliente ed a favore del Mediatore Creditizio).
- I mediatori creditizi informano il cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze;

- nel caso di volontà espressa del cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall'intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- I mediatori creditizi consegnano al cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato dal cliente, come da diritto dello stesso;

**PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO:**

Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione del Cliente;
- recapiti del Cliente;
- data del contratto di mediazione;
- motivazione del reclamo;

I reclami devono essere trasmessi a mezzo e-mail: all'indirizzo reclami@cifonline.it o a mezzo raccomandata a/r: indirizzata a:

**CIF Srl**  
**C.A. Responsabile ufficio reclami**  
**Viale Regina Margherita, 15**  
**95125 CATANIA (CT)**

## Sezione 2 - Informazioni sulle principali norme di trasparenza

**PRINCIPALI RISCHI**

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio.

**CONDIZIONI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

La provvigione che il Cliente deve corrispondere a CIF a seguito della delibera di approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario del finanziamento richiesto è indicata, nella misura massima, nella tabella seguente. Tale provvigione deve essere inclusa nel calcolo del TAEG/ISC.

Tipologia di finanziamento	Provvigione Massima	Base di Calcolo
Cessione del quinto dello stipendio/pensione	Massimo 13%	Valore Montante/Delta Montante
Delegazione di Pagamento	Massimo 13%	Valore Montante/Delta Montante
Anticipazione TFS	Massimo 4%	Valore Finanziato

La provvigione corrisposta al mediatore creditizio, a seguito di delibera, viene inclusa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di costo), ed è a carico del cliente e direttamente corrisposta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario al mediatore, pertanto nessuna somma potrà essere richiesta direttamente al cliente in relazione alla mediazione delle sopra riportate operazioni.

Il cliente non pagherà alcuna provvigione qualora il mediatore non individui alcun Intermediario Finanziario/Banca che voglia erogare il finanziamento richiesto al cliente. Non sono previsti, oneri, commissioni o spese aggiuntive a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.

**PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

**1. Termine di esecuzione del servizio**

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 3 mesi da giorni dalla firma dello stesso. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

**2. Finalità del contratto di mediazione creditizia**

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

**3. Conferimento del contratto di mediazione creditizia**

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma esclusiva e irrevocabile ovvero non esclusiva e revocabile.

**4. Recesso**

Il cliente ha diritto di recesso, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre *giorni 14 dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia*, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R.

**5. Obblighi del Cliente**

- Fornire a CIF Srl la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento e che sarà a questo richiesta;
- Garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- Consegnare a CIF Srl, tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne CIF Srl da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.

**6. Obblighi del Mediatore Creditizio**

- Mettere in contatto il cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
- Nello svolgimento dell'incarico conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- Rispettare il segreto professionale;
- Compire l'attività di istruttoria necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento;

Provvedere all'identificazione del cliente ai sensi del D.lgs 231/2007 (Normativa antiriciclaggio).

**INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**

CIF SRL  
Viale Regina Margherita, 15 - 95125 Catania (CT)  
Telefono 095 7159613 - Fax 095 326138  
E-mail: [cif@cifonline.it](mailto:cif@cifonline.it) - PEC [cifonline@pec.it](mailto:cifonline@pec.it)

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. - REA CT 358637  
Codice fiscale e Partita IVA 05325600871  
Iscrizione OAM n. M362  
IVASS sez. E. n. E000589239 del 18 dicembre 2017



**ELENCO DELLE CONVENZIONI IN ESSERE**

ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI FINANZIARI CONVENZIONATI		
IBL Banca S.p.A	IBL Family S.p.A	Igea Banca S.p.A.